POLICY DI CESSIONE, GESTIONE POST-CONSEGNA, BIOSICUREZZA E PROCEDURE DI VERIFICA

TESTUDOALBINO

Versione: **TA-POL-02/2026** (consolidata)
Data di efficacia: 1 dicembre 2026

Sostituisce la versione TA-POL-01/2026, che resta applicabile alle cessioni già concluse (art. 17.3).

ART. 1 - FINALITÀ, CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1.1. La presente Policy disciplina le modalità tecniche, sanitarie, documentali e probatorie connesse alla cessione degli esemplari da parte dell'allevamento Testudoalbino, di seguito "Venditore".

1.2. Essa costituisce parte integrante della dichiarazione o del contratto di cessione che richiama espressamente il presente documento, ne indica codice, versione e data di efficacia, e ne attesta la consegna o la messa a disposizione dell'acquirente prima della sottoscrizione.

1.3. Per "Acquirente" si intende il soggetto cui l'esemplare viene ceduto. Per "Consumatore" si intende l'Acquirente persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Per "Esemplare" si intende il singolo animale identificato dalla documentazione di cessione, dal microchip e/o dal documento CITES. Per "Policy" si intende il presente documento e i relativi aggiornamenti applicabili alla singola cessione. Per "Documentazione CITES" si intende ogni certificato, dichiarazione, autorizzazione o altro documento collegato all'esemplare ai sensi della normativa applicabile.

1.4. La Policy non sostituisce le norme imperative applicabili. Restano salvi i diritti inderogabili spettanti al Consumatore, che nessuna disposizione della Policy limita o esclude.

ART. 2 - IDENTITÀ DELL'ESEMPLARE E DOCUMENTAZIONE

2.1. La cessione riguarda esclusivamente l'esemplare o gli esemplari indicati nel documento di cessione, identificati mediante specie/taxon dichiarato, microchip quando presente, numero di certificato CITES o altra documentazione individuale applicabile.

2.2. Ogni eventuale richiesta di garanzia, rimborso, riduzione del prezzo, sostituzione, contestazione sanitaria o altra pretesa nei confronti del Venditore deve riferirsi al medesimo esemplare individualmente identificato nella cessione.

2.3. L'Acquirente si impegna a mantenere inalterata e verificabile l'identificazione dell'Esemplare e a non associare, utilizzare, trasferire o far utilizzare la relativa documentazione per esemplari diversi da quello cui essa si riferisce.

2.4. In caso di fondati dubbi sull'identità dell'Esemplare, sulla corrispondenza del microchip, sulla provenienza, sulla parentela o sull'associazione tra animale e documentazione, il Venditore può richiedere lettura del microchip, fotografie, documentazione veterinaria, ulteriori elementi identificativi e, ove proporzionato e tecnicamente necessario, analisi genetiche comparative.

2.5. L'ingiustificato rifiuto di fornire elementi ragionevoli e non lesivi del benessere animale necessari a verificare l'identità dell'Esemplare impedisce al Venditore di istruire e accogliere la richiesta riferita all'animale la cui identità non risulti verificabile.

ART. 3 - STATO OSSERVABILE ALLA CONSEGNA

3.1. L'Esemplare è consegnato sulla base delle condizioni osservabili alla data della consegna e delle eventuali informazioni riportate nella dichiarazione di cessione.

3.2. Salvo espressa e specifica dichiarazione scritta, il Venditore non rilascia una garanzia assoluta di assenza di ogni patologia latente, incubante, subclinica, parassitaria o futura, né una garanzia di risultato biologico, riproduttivo o di sviluppo. Resta ferma la responsabilità di legge per le condizioni già esistenti alla consegna, anche se non ancora manifeste.

3.3. Eventuali controlli, esami o analisi effettuati dall'allevamento costituiscono elementi di tracciabilità e gestione sanitaria, ma non equivalgono automaticamente a una certificazione individuale assoluta di assenza di qualsiasi patologia non rilevabile al momento della consegna.

3.4. Le imperfezioni, caratteristiche o condizioni visibili e specificamente indicate all'Acquirente al momento della cessione (per iscritto, o con foto o video) si intendono conosciute e accettate, salvo diversa pattuizione scritta. Nei confronti del Consumatore ciò vale solo se egli è stato informato in modo specifico della particolare caratteristica e l'ha accettata espressamente e separatamente al momento della conclusione del contratto.

ART. 4 - INFORMAZIONI BIOLOGICHE E ACQUISTO CONSAPEVOLE

4.1. L'Acquirente dichiara di essere consapevole che gli animali vivi non sono beni inanimati e che le loro condizioni dipendono anche da gestione, ambiente, trasporto, alimentazione, idratazione, esposizione, termoregolazione, igiene, patogeni, parassiti, stress, traumi, contatti con altri animali e fattori successivi alla consegna.

4.2. L'Acquirente si impegna a mantenere l'Esemplare in condizioni compatibili con la specie, l'età, l'origine e le sue esigenze fisiologiche, assicurando recinto o struttura idonea, alimentazione, acqua, ripari, esposizione, gestione climatica e assistenza veterinaria quando necessaria.

4.3. Il mancato gradimento dell'animale, il mutamento di intenzione, l'acquisto effettuato come regalo, la mancata accettazione da parte del destinatario, la mancanza sopravvenuta di spazio, tempo o risorse, oppure la diversa finalità maturata dall'Acquirente dopo la cessione non costituiscono di per sé vizio dell'Esemplare né causa di garanzia. Restano salvi i diritti di recesso previsti dalla legge per i contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, ove applicabili, che il Venditore indica al Consumatore prima della conclusione del contratto.

4.4. L'Acquirente deve verificare prima della cessione la liceità e la concreta possibilità di detenere l'Esemplare nel proprio Stato e luogo di destinazione, nonché la disponibilità di strutture adeguate.

ART. 5 - QUARANTENA, BIOSICUREZZA E CONTATTO CON ALTRI ANIMALI

5.1. L'Acquirente deve mantenere l'Esemplare separato da altri rettili e animali per un periodo di quarantena tecnicamente adeguato, adottando misure idonee a impedire il contatto diretto o indiretto con animali di diversa provenienza sanitaria.

5.2. L'Acquirente deve evitare l'introduzione dell'Esemplare in gruppi di animali acquistati da altre fonti o con stato sanitario ignoto, salvo aver effettuato una corretta valutazione sanitaria e aver rispettato adeguati protocolli di quarantena.

5.3. L'Acquirente riconosce che il contatto diretto o indiretto con altri rettili, l'uso promiscuo di strumenti, substrati, contenitori o acqua, e la mancata separazione dei gruppi possono esporre l'Esemplare a patogeni, parassiti e condizioni non controllabili dal Venditore.

5.4. Il Venditore non risponde di patologie, infestazioni, perdite di peso, lesioni o decessi nella misura in cui risulti che tali eventi siano stati causati o significativamente aggravati da condizioni, contatti o condotte intervenute dopo la consegna e imputabili all'Acquirente o a terzi.

ART. 6 - GESTIONE ORDINARIA POST-CONSEGNA

6.1. L'Acquirente deve assicurare all'Esemplare condizioni di temperatura, esposizione solare o illuminazione artificiale, radiazione UVB quando necessaria, umidità, ventilazione, idratazione, alimentazione, substrato, spazio e rifugi coerenti con specie, età, stagione e condizioni individuali.

6.2. È sconsigliato mantenere l'Esemplare per tempi prolungati in scatole, piccoli terrari, contenitori chiusi o spazi privi di gradiente termico, possibilità di scelta del microhabitat, adeguata ventilazione, aree di riparo e condizioni fisiologicamente adatte.

6.3. L'Acquirente deve evitare fonti di calore e lampade collocate in modo da imporre all'animale una temperatura eccessiva o da impedirgli di allontanarsi dalla fonte stessa.

6.4. In caso di sintomi, perdita di peso, inappetenza, letargia, secrezioni, diarrea, trauma o altre anomalie, l'Acquirente deve agire tempestivamente per tutelare il benessere dell'Esemplare e informare il Venditore secondo le modalità previste dagli articoli seguenti.

ART. 7 - LETARGO, SVERNAMENTO E GESTIONE INVERNALE

7.1. Il letargo o la dormienza stagionale costituiscono una fase fisiologica complessa, la cui gestione deve tenere conto di specie, origine geografica, età, data di nascita, peso, stato sanitario, clima del luogo di detenzione, struttura disponibile e condizioni individuali dell'Esemplare.

7.2. Per gli esemplari di specie mediterranee, inclusi gli esemplari giovani quando sani e adeguatamente preparati, il letargo può essere fisiologicamente appropriato. Il mancato letargo non costituisce automaticamente una soluzione più sicura se lo svernamento attivo avviene in condizioni inadeguate.

7.3. Prima dell'avvio del letargo, l'Acquirente deve verificare l'idoneità dell'Esemplare, la condizione corporea, l'andamento del peso, l'idratazione, l'assenza di evidenti problemi sanitari e l'adeguata preparazione alimentare e ambientale. L'Acquirente deve assicurare una preparazione graduale e un completo svuotamento dell'apparato gastrointestinale compatibile con la specie e con le condizioni del soggetto.

7.4. Durante il letargo, l'Acquirente deve assicurare condizioni idonee di temperatura, umidità, ventilazione, protezione dal gelo, dal surriscaldamento, dal ristagno idrico e dai predatori, nonché monitorare periodicamente peso e condizioni dell'Esemplare.

7.5. In regioni con inverni più lunghi, freddi o umidi rispetto alle aree mediterranee di origine, il letargo non deve essere realizzato in semplici casette, scatole o contenitori privi di una adeguata gestione microclimatica. Quando appropriato, è raccomandata la predisposizione di aree ampie, rifugi differenziati, terreno idoneo, protezione da pioggia e gelo e, ove possibile, una serra fredda o struttura equivalente che consenta all'animale di scegliere microhabitat differenti.

7.6. L'Acquirente riconosce che, in alcune popolazioni mediterranee e in particolare in aree costiere, la dormienza naturale può essere intermittente e comprendere riattivazioni durante giornate miti. La durata della dormienza non deve essere artificialmente prolungata senza valutare il clima locale, il microclima disponibile e le condizioni dell'animale.

7.7. Qualora l'Acquirente scelga di mantenere attivo l'Esemplare durante l'inverno, deve assicurare uno svernamento attivo tecnicamente completo, comprendente temperatura adeguata, gradiente termico, illuminazione/radiazione UVB quando necessaria, fotoperiodo, alimentazione, idratazione, spazio, monitoraggio del peso e condizioni ambientali idonee. Il semplice mantenimento in ambiente domestico, scatole, terrari inadeguati o locali senza corretta attrezzatura non costituisce gestione invernale idonea.

7.8. Il Venditore non risponde delle conseguenze che risultino causalmente riconducibili a gestione invernale successiva alla consegna, quali preparazione insufficiente, mancato svuotamento gastrointestinale, disidratazione, temperature non idonee o instabili, gelo, surriscaldamento, ristagno, semi-attività metabolica, mancato monitoraggio, ritardo nell'intervento, assenza o inefficacia dell'UVB nello svernamento attivo o altre condizioni imputabili all'Acquirente o a terzi.

ART. 8 - SESSO, SVILUPPO E RISULTATI BIOLOGICI

8.1. Salvo espressa e specifica indicazione scritta nel documento di cessione, il sesso dell'Esemplare non è garantito.

8.2. Per gli esemplari giovani, qualsiasi indicazione di sesso costituisce, salvo diversa dichiarazione, valutazione orientativa basata sui caratteri osservabili alla data della cessione e non costituisce garanzia di sesso definitivo.

8.3. Il mutamento della valutazione sessuale nel corso dello sviluppo, il mancato gradimento del sesso dell'animale, la diversa finalità riproduttiva maturata successivamente dall'Acquirente o il mancato conseguimento di risultati riproduttivi non costituiscono di per sé vizio dell'Esemplare.

8.4. Eventuali garanzie specifiche di sesso, fertilità, riproduzione, linea, parentela o altra caratteristica devono risultare da accordo scritto riferito al singolo Esemplare.

ART. 9 - COMUNICAZIONE DI PATOLOGIE E URGENZE

9.1. In caso di patologia, trauma, perdita di peso, alterazione comportamentale, inappetenza prolungata, secrezioni respiratorie, diarrea persistente, sospetta parassitosi, grave debilitazione o altra condizione rilevante, l'Acquirente deve comunicare tempestivamente il fatto al Venditore.

9.2. La comunicazione deve contenere, quando ragionevolmente disponibili: lettura del microchip, fotografie e video, peso attuale e pesi precedenti, data di comparsa dei sintomi, descrizione dell'ambiente di mantenimento, presenza di altri animali, informazioni sulla quarantena, referti veterinari, esami e trattamenti praticati.

9.3. In caso di urgenza, l'Acquirente può e deve fare eseguire gli interventi veterinari necessari alla tutela della vita e della salute dell'Esemplare, senza attendere una preventiva autorizzazione del Venditore. L'Acquirente deve tuttavia documentare le cure e informare il Venditore senza ritardo compatibilmente con l'urgenza.

9.4. Per trattamenti non urgenti, invasivi, irreversibili o di costo rilevante, l'Acquirente deve, quando possibile, informare il Venditore e consentire un confronto tecnico o una verifica ragionevole prima dell'esecuzione.

ART. 10 - ACCERTAMENTO TECNICO E DOCUMENTAZIONE VETERINARIA

10.1. Una richiesta di garanzia o contestazione sanitaria deve essere supportata da documentazione idonea a valutare l'identità dell'Esemplare, l'epoca di insorgenza della condizione, le possibili cause e il nesso causale con lo stato dell'animale al momento della consegna.

10.2. Il Venditore può richiedere, in modo proporzionato e rispettoso del benessere animale: lettura del microchip, immagini diagnostiche, referti, esami di laboratorio, fotografie, dati di gestione, verifica veterinaria indipendente, campionamento non lesivo o, in caso di decesso, necroscopia e analisi utili.

10.3. Le diagnosi devono essere valutate anche alla luce di diagnosi differenziali, dati gestionali, contatti con altri animali, tempi di incubazione e sviluppo scientificamente riconosciuti, andamento ponderale e condizioni ambientali successive alla consegna.

10.4. Le spese per prestazioni non urgenti, non previamente comunicate e non necessarie alla stabilizzazione dell'Esemplare non possono essere automaticamente imputate al Venditore. L'eventuale riconoscimento di un rimborso presuppone l'accertamento dei relativi presupposti di legge e del nesso causale con un vizio o difetto preesistente alla consegna. Restano ferme le tutele di legge del Consumatore.

ART. 11 - DECESSO DELL'ESEMPLARE E DOCUMENTAZIONE CITES

11.1. In caso di decesso, l'Acquirente deve identificare l'Esemplare mediante microchip quando possibile, documentare l'evento, rispettare gli obblighi previsti dalla normativa CITES applicabile e svolgere gli adempimenti di comunicazione, restituzione o presa in carico del certificato originale quando previsti. La salma va conservata in modo idoneo agli accertamenti (di norma refrigerata, non congelata) fino alle indicazioni del Venditore o di un veterinario.

11.2. Ai fini di ogni richiesta di garanzia, sostituzione, rimborso, riduzione del prezzo o altra pretesa nei confronti del Venditore, il decesso deve essere documentato mediante elementi idonei, comprendenti, quando ragionevolmente ottenibili: identificazione dell'animale mediante microchip, fotografie, documentazione veterinaria o necroscopica, copia della comunicazione inviata all'autorità competente e prova della restituzione o presa in carico del certificato CITES originale quando prevista.

11.3. Se il certificato originale è stato trattenuto dall'autorità competente, non è materialmente restituibile o risulta indisponibile per causa non imputabile all'Acquirente, quest'ultimo deve fornire la relativa prova documentale.

11.4. Se mancano elementi sufficienti a stabilire l'identità dell'Esemplare o il decesso, e in particolare quando la posizione del certificato CITES non è chiarita senza adeguata giustificazione documentata, il Venditore può sospendere l'esame della richiesta, comunicando per iscritto e senza ritardo quali elementi mancano, finché l'identità dell'Esemplare, il decesso e la posizione documentale non siano chiariti. La sospensione non si applica quando i fatti risultano provati con altri mezzi idonei, e non estingue né riduce i diritti di legge dell'Acquirente.

11.5. Questa procedura è finalizzata a garantire la tracciabilità dell'esemplare e del documento CITES e a prevenire l'uso improprio, il trasferimento, la circolazione o l'associazione della documentazione a esemplari diversi da quello originariamente ceduto.

ART. 12 - DIVIETO DI RIAMMISSIONE SANITARIA E RESI FISICI

12.1. Per ragioni di biosicurezza, prevenzione epidemiologica e tutela dell'intero allevamento, gli esemplari che abbiano lasciato la disponibilità e il controllo sanitario del Venditore non possono essere riammessi nei reparti di allevamento, riproduzione, stabulazione, vendita o quarantena interna.

12.2. Tale misura deriva dal rischio che l'Esemplare possa essere stato esposto, anche per breve tempo, a rettili diversi, parassiti, agenti infettivi, ambienti, trattamenti sanitari o condizioni non verificabili dal Venditore.

12.3. Il divieto di riammissione sanitaria opera anche quando l'Acquirente dichiari che l'animale non è stato posto in contatto con altri animali, poiché tale circostanza non è normalmente verificabile con certezza assoluta.

12.4. Il divieto di riammissione fisica non esclude eventuali diritti inderogabili riconosciuti dalla legge. Qualora ricorrano effettivamente i presupposti per un rimedio, esso sarà esaminato e, se dovuto, definito senza reintroduzione dell'animale nell'allevamento, mediante le modalità compatibili con legge, benessere animale e biosicurezza.

ART. 13 - CONTESTAZIONI, GARANZIA, TERMINI E NESSO CAUSALE

13.1. Ambito. Il Venditore risponde dei difetti di conformità e dei vizi esistenti al momento della consegna e riferiti all'Esemplare identificato nel documento di cessione, secondo la legge applicabile e nei limiti di questo articolo.

13.2. Legge applicabile e tipo di Acquirente. (a) Al Consumatore si applicano le norme del Codice del consumo sulla garanzia legale di conformità e le altre disposizioni imperative. (b) All'Acquirente non Consumatore si applicano le norme del codice civile sulla vendita e, per gli animali, l'art. 1496 c.c. (leggi speciali e usi locali, se esistono).

13.3. Prova del difetto. La malattia, la perdita di peso, la lesione, la morte, il mutamento di caratteristiche o ogni altra condizione che compare dopo la consegna non prova, da sola, l'esistenza di un vizio preesistente. Nei rapporti con i Consumatori restano ferme le presunzioni di legge, in particolare quella per cui il difetto di conformità che si manifesta entro un anno dalla consegna si presume esistente già alla consegna, salvo prova contraria o incompatibilità con la natura dell'Esemplare o del difetto.

13.4. Comunicazione dell'evento. L'Acquirente comunica l'evento al Venditore per iscritto (email o messaggio) appena possibile, indicando il numero di microchip, la data, una descrizione e, se disponibili, foto o video. In caso di morte o di malattia grave la comunicazione va fatta, se possibile, entro 48 ore dalla scoperta. L'animale vivo va tenuto isolato dagli altri. Una comunicazione tardiva o incompleta non fa decadere il Consumatore dai diritti che la legge gli riconosce, ma può rendere più difficile accertare le cause e quindi pesa nella valutazione (art. 13.6). Per l'Acquirente non Consumatore valgono i termini dell'art. 13.9.

13.5. Istruttoria tecnica. L'Acquirente consente una ragionevole istruttoria: fornisce la documentazione clinica di un veterinario esperto in animali esotici, i risultati degli esami e, quando tecnicamente utile, campioni biologici, compresi quelli necessari a verificare l'identità dell'Esemplare con analisi genetica. Il Venditore può valutare, insieme alla documentazione clinica, la gestione successiva alla consegna, il trasporto, la quarantena, i contatti con altri animali, le condizioni ambientali, l'alimentazione, l'idratazione, le pratiche di letargo/svernamento, i tempi di incubazione e ogni causa alternativa tecnicamente rilevante. Il Venditore risponde per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Le analisi richieste dal Venditore sono a suo carico; le prestazioni veterinarie commissionate dall'Acquirente restano a suo carico, salvo rimborso quando viene accertato un difetto di conformità imputabile al Venditore. Se risulta che l'animale esaminato non è l'Esemplare identificato nel documento di cessione, la richiesta non può essere accolta, fermi gli altri diritti previsti dalla legge.

13.6. Concorso di cause. L'inosservanza delle istruzioni della Policy non determina automaticamente la perdita di ogni diritto. Esclude o riduce la responsabilità del Venditore nella misura in cui risulti che la condotta dell'Acquirente o di terzi abbia causato o aggravato la condizione lamentata.

13.7. Rimedi. Ogni rimedio è valutato secondo la legge e il caso concreto. La sostituzione non è l'unico rimedio possibile né un diritto automatico in assenza dei presupposti di legge. Quando la sostituzione è dovuta, avviene con un Esemplare equivalente per specie, sottospecie o forma, sesso e classe di età, secondo disponibilità. Se un esemplare equivalente non è disponibile, o la sostituzione sarebbe sproporzionata (per esempio per forme o linee uniche), si applicano la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo, secondo legge. Quando la restituzione dell'Esemplare è necessaria, avviene con modalità concordate che garantiscano biosicurezza, rispetto delle norme CITES e benessere dell'animale (art. 12.4).

13.8. Termini per il Consumatore. Valgono i termini di legge. Il Consumatore non perde i propri diritti solo per non aver comunicato il difetto entro termini brevi.

13.9. Termini per l'Acquirente non Consumatore. In mancanza di diversi termini stabiliti dalla legge, dagli usi locali o da un valido accordo scritto, l'Acquirente decade dalla garanzia se non denuncia il vizio per iscritto al Venditore entro otto giorni dalla scoperta, e l'azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna (artt. 1495 e 1496 c.c.). La denuncia non è necessaria se il Venditore ha riconosciuto il vizio o lo ha occultato.

13.10. Disposizioni inderogabili. Quando l'Acquirente è Consumatore restano fermi i diritti irrinunciabili previsti dal Codice del consumo e dalle altre norme imperative. Se una previsione è inefficace nei confronti di un Acquirente, resta efficace per il resto.

ART. 14 - CESSIONE SUCCESSIVA A TERZI

14.1. L'Acquirente che intenda cedere l'Esemplare a terzi deve rispettare la normativa applicabile, inclusi gli eventuali adempimenti CITES, e deve assicurare la corretta trasmissione della documentazione riferita all'Esemplare.

14.2. Dal momento della cessione a terzi, l'Acquirente originario assume ogni responsabilità relativa alla propria cessione, alle dichiarazioni rese e agli obblighi documentali applicabili.

14.3. Il Venditore non risponde di condizioni sanitarie, identificative o documentali insorte, alterate o non verificabili dopo una cessione successiva dell'Esemplare a terzi, salvi i diritti di legge dell'Acquirente originario.

ART. 15 - RACCOMANDAZIONI OPERATIVE PER L'ACQUIRENTE

15.1. L'Acquirente deve conservare il documento di cessione, il certificato CITES e ogni documento collegato all'Esemplare.

15.2. L'Acquirente deve annotare pesi, sintomi, cambiamenti ambientali, trattamenti e altri eventi rilevanti. In caso di contestazione, tali dati possono essere necessari per una valutazione tecnica corretta.

15.3. L'Acquirente deve evitare scelte gestionali improvvisate o basate su informazioni non qualificate, in particolare per piccoli, animali sottoposti a trasporto, esemplari in ambientamento, soggetti in condizioni meteorologiche critiche e gestione del letargo.

15.4. Le richieste di assistenza o consulenza rivolte al Venditore non sostituiscono il necessario intervento veterinario in caso di urgenza o patologia.

ART. 16 - CONSEGNA, ACCETTAZIONE E ARCHIVIO DIGITALE

16.1. L'Acquirente dichiara di aver ricevuto o potuto consultare la presente Policy prima della conclusione della cessione.

16.2. La Policy può essere resa disponibile mediante allegato PDF, e-mail, messaggistica elettronica, QR code, URL o applicazione digitale, purché il documento riporti codice versione e data di efficacia.

16.3. Il Venditore conserva copia della dichiarazione di cessione, della versione della Policy richiamata, dei documenti inviati e dei dati essenziali relativi a data, ora, operatore e modalità di consegna.

16.4. Per le cessioni effettuate mediante procedura digitale, l'archivio elettronico costituisce prova della versione della Policy associata alla singola operazione, della dichiarazione di ricezione/accettazione e dell'invio della documentazione.

ART. 17 - AGGIORNAMENTI DELLA POLICY

17.1. Il Venditore può aggiornare la presente Policy per adeguarla a esigenze operative, tecniche, normative, sanitarie o di biosicurezza.

17.2. Ogni aggiornamento deve avere nuovo codice versione, data di efficacia e archivio della versione precedente.

17.3. Ogni cessione resta disciplinata dalla versione della Policy richiamata e consegnata/accettata alla data della conclusione del relativo contratto, salvo norme imperative o successivo accordo scritto tra le parti. Nessun aggiornamento modifica unilateralmente i contratti già conclusi.

ART. 18 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

18.1. Le disposizioni della presente Policy devono essere interpretate in modo conforme alla normativa applicabile e non limitano né escludono diritti inderogabili riconosciuti al Consumatore.

18.2. Le disposizioni relative a identificazione dell'Esemplare, documentazione CITES, biosicurezza, divieto di riammissione sanitaria, raccolta di dati tecnici, verifiche veterinarie/genetiche e valutazione del nesso causale costituiscono procedure tecniche e probatorie finalizzate alla corretta gestione della cessione e non escludono l'applicazione delle norme inderogabili.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE, FORO E CESSIONI INTERNAZIONALI

19.1. Per le cessioni concluse con Acquirenti in Italia, o tramite la versione in lingua italiana del sito, si applica la legge italiana.

19.2. Per le cessioni concluse con Acquirenti di altri Stati, la legge applicabile è determinata secondo il Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) e la competenza giurisdizionale secondo il Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I bis), ove applicabili. Quando il Regolamento lo consente, e in mancanza di diversa scelta scritta, si applica la legge dello Stato in cui il Venditore ha la residenza abituale, cioè la legge italiana.

19.3. Per i Consumatori restano ferme le norme imperative di legge e di competenza che li proteggono, inclusa la legge dello Stato di residenza abituale del Consumatore quando più favorevole e il foro del suo luogo di residenza o domicilio.

19.4. Le disposizioni dei punti 19.5 e 19.6 si applicano solo agli Acquirenti che non sono Consumatori.

19.5. Per le spedizioni a destinazione, il rischio passa all'Acquirente con la consegna dell'Esemplare al vettore indicato o concordato, salvo diverso accordo scritto. Il Venditore fornisce la documentazione utile per eventuali reclami verso il vettore.

19.6. Nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità del Venditore è limitata al prezzo dell'Esemplare e non comprende i danni indiretti (mancato guadagno, perdita di opportunità commerciali). Resta ferma la responsabilità per dolo o colpa grave.

DICHIARAZIONE DA RICHIAMARE NEL DOCUMENTO DI CESSIONE

L'Acquirente dichiara di aver ricevuto, letto e accettato la "Policy di cessione, gestione post-consegna, biosicurezza e procedure di verifica Testudoalbino", versione TA-POL-02/2026, efficace dal [data], che costituisce parte integrante della presente cessione.

L'Acquirente dichiara inoltre di aver ricevuto specifiche informazioni in materia di identificazione dell'Esemplare, documentazione CITES, quarantena, biosicurezza, gestione sanitaria, gestione invernale, letargo/svernamento attivo, procedure di contestazione, decesso, verifica del microchip, eventuali analisi genetiche e divieto di riammissione sanitaria nell'allevamento.

APPROVAZIONE SPECIFICA (solo Acquirenti non Consumatori; firma distinta)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Acquirente dichiara di aver letto e di approvare specificamente le clausole: 2.5 (identità dell'Esemplare), 5.4 e 7.8 (esclusioni di responsabilità), 11.2-11.4 (decesso e CITES), 12 (divieto di riammissione), 13.4-13.6 e 13.9 (comunicazioni, concorso di cause, decadenza e prescrizione), 17.3 (aggiornamenti), 19.5-19.6 (rischio e limitazione di responsabilità).

Luogo e data _____ Firma _____